

N. /2023 R.G. Mod. 16

N. / 2021 R.G.N.R.

Sentenza n. 3178 / 2024

dell'8.10.2024

depositata il 19.11.2024

BSTC – RRSP Est.



IL FUNZIONARIO M.P.P.
Dott.ssa Gloria Minicci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.M.', written over the printed name of the official.

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Prima Penale

Riunito in camera di Consiglio e composta dai signori:

dott. Roberto SPANÒ	Presidente – estensore.
dott.ssa Wilma PAGANO	Giudice
dott.ssa Paola GIORDANO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale nei confronti di:

- 1. DE PASQUALE Fabio**, nato a
- 2. SPADARO Sergio Maria**, nato a

Entrambi difesi di fiducia dall'Avv. Massimo Dinoia

LIBERI-PRESENTI

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly belonging to the judge or the official mentioned in the text.

IMPUTATI


In ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 328 c.p., poiché,

- in concorso tra loro,
- in qualità di Pubblici ministeri del processo "Eni-Nigeria" (n. _____ r.g. n.r. e _____ r.g. Trib.), in corso avanti al Tribunale di Milano — settima sezione penale;
- avendo ricevuto dal Dr Paolo Storari, magistrato in servizio alla Procura della Repubblica di Milano, contitolare del procedimento n. _____ r.g.n.r. mod. 21 ("falso complotto Eni"), informazioni, prima verbali e poi documentali - queste ultime contenute in alcune mail inviate da Storari al procuratore Greco e da quest'ultimo inoltrate loro con mail del 15 febbraio 2021 nonché in un'ulteriore mail del 19 febbraio 2021 inviata loro direttamente dal dr Storari - idonee a dimostrare la falsità degli elementi forniti alla pubblica accusa da Armanna Vincenzo, che aveva assunto il ruolo di dichiarante a carico dei principali imputati nel processo Eni Nigeria;
- avendo ricevuto una espressa sollecitazione del dr Storari, veicolata con la mail del 19 febbraio 2021, ad utilizzare i documenti sottoindicati nel processo Eni Nigeria, mettendoli a disposizione del Tribunale e delle difese;

rifiutavano indebitamente atti del loro ufficio che per ragioni di giustizia dovevano essere compiuti senza ritardo e in particolare omettevano di depositare nella segreteria del P.M in favore delle difese, ai sensi dell'art. 430 c.p.p., documenti acquisiti nel procedimento n. _____ rilevanti per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese nel dibattimento Eni-Nigeria dall'imputato Armanna a carico di alcuni coimputati e, più in generale, per il giudizio sulla credibilità dell'imputato/dichiarante.

Omettevano in particolare - in violazione degli artt. 358 e 430 c.p.p., il cui combinato disposto impone al p.m. indagini, anche favorevoli all'imputato, pur dopo l'esercizio dell'azione penale, dell'art. 73 dell'ordinamento giudiziario e del principio costituzionale del giusto processo che postula l'imparzialità della funzione giudiziaria, anche requirente - di depositare in favore delle difese i documenti di seguito elencati, già ufficialmente acquisiti al fascicolo _____, utili e pertinenti alla valutazione del comportamento processuale e dell'attendibilità del dichiarante/accusatore:

1°: messaggi whatsapp (tra gli altri, quelli del 14 e del 17.12.2019, estratti a cura della polizia giudiziaria dal telefono cellulare in uso ad Armanna dopo formale copia forense effettuata il 13 novembre 2020 ai sensi dell'art. 360 c.p.p. e contenuti negli allegati alle mail del 15 e 19 febbraio 2021) da cui era emerso che Armanna aveva



corrisposto 50.000 dollari a due testimoni del processo “Eni-Nigeria” e ne voleva la restituzione una volta appresa l'indisponibilità degli stessi a presentarsi in Tribunale (trattasi in particolare di Timi Ayah - teste a difesa - e Isaac Eke - teste ex art. 195 c.p.p. che avrebbe dovuto confermare le dichiarazioni etero-accusatorie di Armanna, ossia di essersi presentato allo stesso Armanna come “Victor Nwafor” e di aver visto “gli italiani” imbarcare trolley pieni di denaro contante costituente parte del prezzo della corruzione “retrocesso” ad Eni);

2°: chat di Telegram del 14 dicembre 2019 intercorsa tra Armanna e Timi Ayah (estratta dalla p.g. con la medesima procedura di copia forense sopra indicata e contenuta in una bozza di relazione della Guardia di finanza allegata alla mail del 19 febbraio 2021) che, a differenza della copia cartacea prodotta da Armanna al Tribunale in allegato ad un'istanza di rinvio finalizzata a raccogliere la testimonianza di Ayah, era comprensiva degli orari di invio dei messaggi scambiati dai partecipanti, incompatibili con una conversazione realmente avvenuta; chat dimostrativa della contraffazione della versione cartacea prodotta da Armanna al Tribunale e pertanto rilevante nel procedimento Eni Nigeria in punto di attendibilità dell'imputato/accusatore Armanna, in quanto indicativa dell'utilizzo processuale da parte dello stesso Armanna di atti e documenti incontrovertibilmente falsi;

3°: messaggi di whatsapp intercorsi l'11 e 12 settembre 2019 tra Armanna e Matteo Tonlagha, amministratore della società nigeriana Fenog, in cui il primo istruiva il secondo in vista della sua escussione avvenuta tramite rogatoria interazionale nell'ambito del p.p. proprio il 12 settembre 2019, suggerendogli le risposte da fornire agli inquirenti: *"queste sono cosa penso che ti chiederanno", "Claudio Granata era la reale interfaccia di Amara, tutti devono comprendere questo", "è importante che tu spieghi agli italiani che Eni ha cercato di fare pressione su di me, forte pressione e tu non ha mai accettato e per questa ragione hanno cancellato il contratto"*, elementi, questi, idonei a dimostrare la falsità della tesi della subornazione del dichiarante Armanna da parte di Granata e Amara per conto di Descalzi, finalizzata alla ritrattazione delle accuse mosse dal primo contro i vertici Eni in cambio di diverse utilità, tra cui proprio lo sblocco di contratti tra Eni e Fenog, società di cui Armanna era consulente, tesi sostenuta dallo stesso Armanna anche nel corso del dibattimento (messaggi, questi, estrapolati con la procedura di copia forense sopra indicata, contenuti in un'annotazione di P.G. depositata nel p.p. n. _____ il 14 gennaio 2021 e quindi allegati da Storari nelle email poi inoltrate loro dal procuratore Greco in data 15 febbraio 2021 — mentre la chat integrale di whatsapp tra l'utenza in uso ad Armanna e quella in uso a Tonlagha veniva depositata nel p.p. _____ in data 22 gennaio 2021);

4°: note della società Vodafone - in particolare quelle del 3 e 14 dicembre 2020 — contenute nell'annotazione della Guardia di finanza depositata nel p.p. 1233/17 il 14 gennaio 2021, da cui era desumibile che le chat riportate nella medesima annotazione, apparentemente intercorse su whatsapp tra Armanna e Descalzi e fra



lo stesso Armanna e Granata, nonché quelle intercorse su Telegram tra Armanna e Granata (queste ultime peraltro già depositate in favore delle difese), fossero materialmente e ideologicamente false giacché nel 2013 — anno in cui esse sarebbero transitate - le utenze che vi comparivano non erano in uso ai due manager Eni e non potevano aver generato quel traffico; circostanza da ritenersi rilevante ai fini del decidere in quanto sintomatica di una condotta processuale dell'Armanna tesa ad alterare il quadro accusatorio ed in particolare ad accreditare la tesi, da lui ribadita anche nel dibattimento Eni Nigeria, secondo cui i citati dirigenti Eni erano disposti a riassumerlo - già pochi mesi dopo il suo licenziamento (come si legge in quelle chat) - in cambio della ritrattazione delle accuse mosse contro i vertici dell'ente;

5°: la videoregistrazione di un incontro avvenuto il 28 luglio 2014, in cui erano presenti Armanna, Amara ed altri, nel corso del quale il primo avrebbe espresso propositi ritorsivi nei confronti dei vertici dell'Eni — *"perché la valanga di merda che io faccio arrivare in questo momento.....con la valanga di merda che sta arrivando, vedrete che accelererà"* - da considerarsi inconciliabili con l'affidabilità di un dichiarante che due giorni dopo si presentò al p.m. De Pasquale per accusare i vertici Eni; video che il Procuratore Greco trasmetteva loro in data 12 aprile 2017, allorquando il processo Eni Nigeria era in fase di udienza preliminare.

Ciò facevano in contrasto con la linea precedentemente assunta quando avevano proposto al Tribunale elementi probatori a sostegno della presunta subornazione di Armanna, emersi sempre nel procedimento n. 12333/17, depositando, ai sensi dell'art. 430 c.p.p., le menzionate chat di Telegram prima che se ne scoprisse la falsità, i verbali delle dichiarazioni rese da Salvatore Cardio e Giuseppe Calafiore nonché una memoria e verbali omissati di dichiarazioni rese da Piero Amara chiedendo l'audizione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e richiamando proprio quei principi di "trasparenza" e "simmetria informativa" poi ignorati nelle circostanze sopra riportate.

- In Milano, sino al 17 marzo 2021.

Parte Civile: Gianfranco Falcioni, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gian Filippo Schiaffino e dall'avv. Pasquale Annicchiarico (Foro Milano)

Responsabile Civile: Ministero della Giustizia rappresentato dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Brescia; Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'avv. Paolo Biglione di Viarigi.



CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede, riconosciute le circostanze generiche, la condanna per entrambi gli imputati alla pena finale di mesi 8 di reclusione, senza concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Il difensore di Parte Civile chiede: di dichiarare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai fatti reato di cui all'imputazione, condannandoli alla pena che riterrà di giustizia;


di condannare altresì gli imputati, nonché i responsabili civili Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al dott. Gianfranco Falcioni, a causa e per effetto delle condotte delittuose poste in essere dagli odierni imputati e contestate nel capo d'imputazione, da quantificarsi in un separato giudizio civile e con riconoscimento a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), subordinando ad essa l'eventuale sospensione condizionale della pena;

di condannare gli imputati, nonché i responsabili civili, in solido tra loro, al rimborso delle spese e competenze del giudizio, come da separata nota;

di munire la sentenza della clausola di provvisoria esecutività ai fini civili.

Per i Responsabili Civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Giustizia, **l'Avvocatura dello Stato** chiede l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste; in subordine, perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in ulteriore subordine, insussistenza dei presupposti del diritto al risarcimento; in estremo subordine, per illogicità e irragionevolezza di una ipotetica condanna dell'Amministrazione.

Il difensore degli imputati chiede l'assoluzione dei propri assistiti *“con la formula più ampiamente liberatoria”*.



INDICE

Intestazione e conclusioni / p. 1

Indice / p. 6

Svolgimento del processo / p. 9

Il processo “ENI / NIGERIA” / p. 10

Il processo “ENI / NIGERIA”: l'imputato Vincenzo Armana / p. 14

Gli interrogatori di Armana ai Pubblici Ministeri del 7 e 27.04.2016 / p. 14

Il processo “ENI / NIGERIA”: l'inattendibilità di Vincenzo Armana / p. 16

Le critiche del Tribunale di Milano alla Pubblica Accusa / p. 19

Il processo “ENI Nigeria”. Le fasi processuali / p. 22


Il teste assistito dott. Paolo Storari / p. 23

Il teste dott. Marco Tremolada / p. 35

Il teste Fabio Seragusa / p. 40

Il teste Alessandro Visintin / p. 48

Il teste Stefano Cermelli / p. 50

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ASC', located in the bottom right corner of the page.

Le spontanee dichiarazioni e l'esame del dott. De Pasquale dinanzi al GUP/
p. 51

Le spontanee dichiarazioni e l'esame del dott. Spadaro dinanzi al GUP/ p. 55

Il teste Francesco Greco / p. 60

La teste Laura Pedio / p. 64

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rifiuto penalmente rilevante / p. 68

Le e-mail del dott. Storari / p. 74

Le tesi difensive degli imputati. Sintesi / p. 77

"Le Falsità di Armanna" / p. 82

"Le Falsità di Armanna - 1 -" (nota) / p. 83

"Le Falsità di Armanna 2" (nota) / p. 86

"Le Falsità di Armanna 3" (nota) / p. 90

"Il fulmine a ciel sereno" / p. 94

La "fissanda" riunione / p. 96

La nota scritta del 5 marzo 2021 / p. 99

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.S.V.' with a long horizontal stroke extending to the right.

Il capo sub 1): la consegna di 50.000 USD a Timy Ayah / p. 101

Il capo sub 2): “<Then I need my money back>” / p. 104

Il capo sub 3): le chat tra Armanna e Tonlagha / p. 105

Il capo sub 4): la “Nota Vodafone” / p. 107

Il capo sub 5): Il video Bigotti / p. 109

Il “*diluvio*” di carte in prossimità della deliberazione della sentenza / p.116

L’asserita inattendibilità del dott. Storari. Irrilevanza/ p. 119


La “tunnellizzazione” / p. 120

Il “warning” al Presidente Tremolada/ p. 127

Il trattamento sanzionatorio/ p. 134

La parte Civile Gianfranco Falcioni/ p. 135

Il dispositivo / p. 136

A handwritten signature or set of initials, possibly 'RS', written in black ink. The signature is stylized and appears to be a personal mark.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data **18.01.2023** il dott. Fabio de Pasquale e il dott. Sergio Spadaro sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato riportato in rubrica.

Alla prima udienza del **16.03.2023**, sull'accordo delle parti, sono stati acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Il Collegio si è riservato di ammettere le prove orali indicate nelle liste testi all'esito dell'esame della documentazione prodotta.

Il **22.06.2023** è stata rigettata la richiesta del difensore dell'Avvocatura dello Stato di esclusione della Parte Civile. Sono state inoltre ammesse le prove dedotte dalle parti ed autorizzate le citazioni di alcuni dei testi di accusa.

Nel corso dell'udienza del **3.10.2023** è stato escusso il dott. Paolo Storari.

Il difensore degli imputati ha depositato memoria con relativi allegati; il difensore della P.C. ha depositato copia della richiesta di rinvio a giudizio nel frattempo formulata a carico di Vincenzo Armanna e di Piero Amara per il reato di calunnia.

Il **18.01.2024** sono stati escussi i testi dott. Marco Tremolada e il Colonnello Fabio Seragusa.

Il **20.02.2024**, il PM, nulla opponendo le altre parti, ha depositato ex art. 516 c.p.p. una nota contenente la modifica dell'imputazione con riferimento ai capi sub 1), 2) e 4).

Acquisite le documentazioni prodotte dalla P.C. e dalla difesa, il Colonnello Seragusa è stato sentito in controesame; si è quindi proceduto all'escussione del Maggiore Alessandro Visintin e del teste Stefano Cermelli.

Il **23.04.2024** è stata acquisita, sull'accordo delle parti, l'annotazione di P.G. a firma del Colonnello Amleto Comincini e del Lgt. Simone Ferrari datata 8.04.2023, relativa all'analisi dei supporti telefonici in uso a Isaac Eke e Vincenzo Armanna.

La Parte Civile e la difesa hanno depositato altra documentazione.

L'imputato dott. Fabio De Pasquale si è sottoposto ad esame.

Il **27.06.2024** si è sottoposto ad esame l'imputato Sergio Spadaro. Nel prosieguo è stato escusso l'ex Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Francesco Greco.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rifiuto penalmente rilevante

L'art. 358 c.p.p., nel prevedere in capo al Pubblico Ministero il dovere di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, presuppone che il compendio conoscitivo, comunque acquisito, debba poi essere condiviso con la difesa in ogni fase processuale.

Se è vero, infatti, che il precetto in parola non è *“presidiato da alcuna sanzione processuale”*²⁶ e che, una volta esercitata l'azione penale, il rappresentante della Pubblica Accusa acquista la veste di parte in senso tecnico *“spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria anche quando si manifesti in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva”*²⁷, tuttavia una cosa è l'omettere indagini ritenute inconferenti rispetto alle proprie esigenze investigative, altro è l'oscurare prove, già raccolte, potenzialmente utili alle difese.

Il principio risulta espressamente richiamato dall'art. 13 del “Codice Etico dell'ANM”, secondo cui *<Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo. Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e **non tace al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato**>*.

La “parzialità” del P.M., dunque, non è destinata di per sé a confliggere con il corretto esercizio della giurisdizione, sempre che non venga violato il principio del contraddittorio omettendo di ostendere alle controparti le prove favorevoli.

²⁶ V. Cass. Pen., Sez. II, 4.03.2013, n. 10061; Cass. Pen., Sez. III, 24.09.2010, n. 34615.

²⁷ V. Cass. Pen., Sez. I, 4.03.1998, n. 1125.



Nel caso in esame si è dunque indubbiamente in presenza di un “*rifiuto*” rilevante sul piano penale, caratterizzato dal mancato compimento di atti rientranti in una delle categorie tipiche indicate dall’art. 328 c.p. (“*per ragioni di giustizia*”), non discrezionali, doverosi e indifferibili (“*senza ritardo*”).

L’art. 430, comma II, c.p.p. prevede che il compendio probatorio acquisito dalla Pubblica Accusa successivamente al decreto che dispone il giudizio debba essere depositato “*immediatamente*” nella propria segreteria a disposizione delle parti.

L’art. 328 c.p., dunque, con riferimento al contenuto degli artt. 358 c.p. e 430 c.p.p., ai principi costituzionali sul “giusto processo” e all’imparzialità dell’azione giudiziaria anche requirente, possiede indubbia natura precettiva. L’urgenza della produzione degli elementi acquisiti dal dott. Storari nel processo “Complotto” andava valutata dagli imputati con riferimento alla necessità di versare “*senza temporeggiamento*”²⁸ nel processo “Eni Nigeria” un patrimonio conoscitivo potenzialmente favorevole alle difese in tempi compatibili con la fase in cui si trovava il dibattimento, ormai prossimo alla conclusione.

I fatti di causa si sono rivelati di particolare gravità, poiché gli imputati hanno deliberatamente taciuto l’esistenza di risultanze investigative in palese ed oggettivo conflitto con i portati accusatori spesi in dibattimento (e nella requisitoria) a dispetto delle pressanti esortazioni ricevute da un soggetto “*specificamente qualificato*”²⁹, ossia un magistrato in servizio presso il medesimo Ufficio di Procura, preoccupato per il vulnus arrecato dalle condotte omissive al corretto sviluppo del processo “Eni Nigeria” (“*Questi fatti che sono molto gravi in quanto credo che non possiamo consentire che la decisione del Tribunale, qualunque questa sia, si fondi su calunnie, testi pagati o documenti falsi. E tralascio eventuali profili non solo disciplinari?*”).


Il fatto che la vicenda processuale de qua si sia conclusa con una pronuncia assolutoria nei confronti di tutti gli imputati - anche grazie alla produzione, su impulso delle difese, del “Video Bigotti” - non possiede valore esimente, poiché il rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328 c.p. ha natura di reato di pericolo e non di danno³⁰ e, nel caso all’esame, si è comunque verificata una lesione del bene implicato, da individuarsi nel corretto andamento della funzione giudiziaria.

Onde evitare di cadere in possibili equivoci, va evidenziato sin d’ora che ciò che si contesta agli imputati non è l’uso improprio del potere discrezionale nella scelta degli elementi probatori da spendersi nel dibattimento “Eni Nigeria”, rispetto a cui hanno correttamente affermato la loro piena autonomia (De Pasquale: *Questo è stato il nostro giudizio e questo è stato il modo in cui noi abbiamo esercitato la discrezionalità ... ci stiamo riferendo a valutazioni fatte da un P.M. in dibattimento ... nella vita di ogni giorno, un Pubblico Ministero o un avvocato ... prende un numero infinito di scelte naturalmente, anche sulla pertinenza*

²⁸ V. Cass. Pen., Sez. VI, 7.11.2022, n. 49116.

²⁹ V. Cass. Pen., Sez. VI, 15.12.2021, n. 8870.

³⁰ V. Cass. pen., sez. VI, 15.12. 2021, n. 8870; Cass. Pen., sez. VI, 29.01.2009, n. 13519.



e la rilevanza del materiale ... Se si possono sindacare con lo strumento penale le valutazioni che fa un P.M. in dibattimento, beh, non dico che siamo a livello di Erdogan, però quasi?"; Spadaro: Ho scelto ... in base alle mie valutazioni ... di - non - dovere depositare ... le emergenze che derivavano da Storari ... al Tribunale), quanto piuttosto di aver trascurato che il Pubblico Ministero, a differenza di quanto avviene per le parti private che sono libere di perseguire le strategie processuali ritenute più convenienti a tutela dei propri assistiti, non può rivendicare a sé l'esclusività del giudizio sulla pertinenza e rilevanza della prova, arrogandosi una sfera illimitata di insindacabilità.

Per tale motivo - contrariamente a quanto si legge nella memoria conclusiva redatta dalla difesa - la "piena autonomia" riconosciuta al PM dall'art. 53 c.p.p. non può tradursi in una sconfinata libertà di autodeterminazione tale da rendere discrezionali anche le scelte obbligate.

Anticipando quanto si dirà nel prosieguo rispetto alla contestazione sub 5), basterà qui richiamare - a dimostrazione del turbamento provocato dagli imputati sull'assetto del "giusto processo" con il proprio incedere "metodologico"³¹ autoreferenziale - il disappunto esternato dalle difese e dallo stesso Tribunale a fronte della mancata tempestiva produzione della trascrizione del citato "Video Bigotti", ritenuta inconferente dalla Pubblica Accusa che pure ne aveva la disponibilità sin dall'aprile 2017 (dott. Spadaro: "Non le diedi alcuna importanza, la percepivo ... una cosa del tutto estranea ... al nostro processo"; dott. De Pasquale: "Qua ci stiamo riferendo a valutazioni fatte da un P.M. in dibattimento" - v. capo sub 5-).

Nella motivazione della sentenza "Eni Nigeria" è stata stigmatizzata pesantemente "la decisione - di- sottra-rr- alla conoscenza delle difese e del Tribunale un dato processuale di estrema rilevanza" che, consentendo di "apprezzare le intenzioni che animavano Vincenzo Armanna al momento della sua presentazione in Procura il 30 luglio 2014 ... reca-va-straordinari elementi in favore degli imputati".

I giudici di primo grado hanno definito "incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare tra gli atti del procedimento un documento ... di per sé dirompente ... che porta-va- alla luce l'uso strumentale che Vincenzo Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni" anche nella prospettiva di "auspicata conseguente attivazione dell'autorità inquirente".

"Il contenuto del documento - registrato appena due giorni prima della presentazione in Procura - rivela-va- infatti - che Armanna, licenziato dall'ENI un anno prima, aveva cercato di ricattare i vertici della società petrolifera preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM milanesi per far arrivare 'una valanga di merda' ad alcuni dirigenti apicali della compagnia ... Il successivo utilizzo del termine 'adoperarsi' per far pervenire avvisi di garanzia, inserito nel contesto di promozione di affari quale consulente privato di aziende concorrenti dell'ENI, appar-iva- davvero inquietante - a dimostrazione dell'-attitudine del soggetto a sfruttare a fini personali il sistema giudiziario e il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso".

³¹ V. stenotopia udienza Trib. Milano 23.07.2020, pag. 27



A detta del Tribunale *“tale aspetto, soprattutto, con riguardo agli affari perseguiti da Vincenzo Armanna e dei suoi sodali Nigeria nel periodo in esame, non - era - stato oggetto di alcun approfondimento istruttorio”* pur avendo rilevanza *“in termini di valutazione dell’attendibilità intrinseca”* del dichiarante.

Anche l’avvocato Paola Severino, venuta a conoscenza dell’esistenza de video nel corso dell’udienza del 23.07.2019³², ha parlato apertamente di un *“vulnus”* arrecato alle prerogative della difesa, non posta *“nella condizione di - svolgere - a pieno titolo”* la propria funzione (*“Noi siamo abituati a rispettare ... alcune regole, e cioè che la difesa si trovi di fronte a un’accusa e da quell’accusa si difenda, ritenendo di avere a disposizione tutti gli elementi ... Oggi veniamo a conoscenza dell’esistenza di questo atto ... arrivato per altre strade ... l’assenza di questo documento - ha già - leso il diritto della difesa, perché ... non mi poneva nella condizione - di fare - il controesame ... non so tutto il resto, non avendo avuto né la video registrazione e né la trascrizione ... però vedo che questo vulnus si è verificato oggi, e che dunque non sia giusto attendere la fine del processo per riparare ... perché quel documento può condizionare non solo l’andamento delle nostre domande, ma può condizionare poi il futuro esame dei testi, tutta la prova che noi andiamo ad assumere”*).

Il difensore di Claudio Descalzi ha inoltre sottolineato come la mancata produzione avesse creato nocumento anche *“alla pienezza di cognizione del Tribunale”*, che si trovava *“a dover valutare un elemento dichiarativo - ossia l’attendibilità di Armanna - ... sapendo che ... non - era - presente nel processo ... una parte di prova ...che smenti-va-”* il portato narrativo del dichiarante.

All’avvocato Severino ha fatto eco l’avvocato Diodà, difensore di ENI, che ha parlato di *“una lesione assoluta del diritto di difesa”* (*“Vogliamo averli a disposizione, tutti, integrali, che li abbia il Tribunale perché tutti possano sapere come sono le prove di questa vicenda ... noi non riteniamo di poter proseguire in un controesame senza disporre di quel documento”*).

Il Tribunale ha espresso sul punto un giudizio sferzante sulla gestione del processo da parte degli odierni imputati, pur ignorando quanto stava avvenendo *“dietro alle quinte”* negli uffici di Procura, ove l’indagine *“Complotto”*, grazie all’analisi del cellulare di Armanna sequestrato nel novembre del 2020, aveva ricevuto una brusca accelerazione, consentendo l’acquisizione di elementi di elevata pregnanza dimostrativa in merito alla falsità del dichiarante (Presidente: *“Se lei avesse saputo ... sarebbe stato più facile scrivere la sentenza?”*; dott. Tremolada: *“Certamente”*).

Gli imputati, dunque, attingendo materiale dal procedimento 12333 / 2017, non si sono limitati ad eseguire una cernita di elementi probatori sulla base di una visione monocromatica - o *“tunnellizzata”* - del materiale a disposizione, ma hanno compiuto una selezione ragionata dei soli tasselli in grado di arricchire il mosaico accusatorio, con esclusione delle tessere dimostrative di segno contrario.

Prova ne è che all’interno del contenitore costituito dalla parallela indagine *“Complotto”* hanno utilizzato solo ciò che poteva giovare alla propria tesi,

³² V. stenotipia udienza Trib. Milano 23.07.2020, pagg. 23 / 25.



tralasciando chirurgicamente i dati nocivi che pure erano stati portati alla loro attenzione dal dott. Storari.

Appare illuminante, al riguardo, un passo contenuto nell'interrogatorio della dott.ssa Pedio, nella parte in cui l'Aggiunto ha ricordato che nel luglio del 2019 erano stati trasmessi al dott. De Pasquale e al dott. Spadaro, ai fini del deposito alle difese ex art. 430, "l'interrogatorio di _____, le SIT di _____ e una memoria di Amara - e - poi a gennaio 2020 - anche le dichiarazioni di - Amara su "Loggia Ungheria" ... nelle sole parti in cui parlava della ritrattazione delle accuse ... di Armanna", di contenuto potenzialmente favorevole alle tesi dell'accusa ("Nel corso dell'attività investigativa è stata fatta la trasmissione di alcuni atti al dottor De Pasquale e al dottor Spadaro ... Si trattava di fonti di prova che erano piuttosto chiare nei loro ... contenuti ... non intendo dire che fossero necessariamente vere ... ma le persone le riferivano come fatti da loro direttamente vissuti ed erano fatti della cui narrazione si assumevano direttamente la responsabilità avendoli travasati in quei verbali che venivano sottoscritti. Quindi c'era una fonte di prova chiara ... quanto meno quello che veniva detto e chi lo diceva. La trasmissione al dottor De Pasquale non significava dire: <Queste cose sono senz'altro vere> ... **De Pasquale le voleva ricevere per depositarle alle difese ... in un contesto in cui quelle dichiarazioni sarebbero state nella disponibilità di tutti e tutti avrebbero potuto anche confutarle, chiedendo l'audizione di quelle persone e ... diciamo ... sostanzialmente appunto smentendole ... oppure a supporto di quello che era successo ... la valutazione della rilevanza dei fatti che erano riportati nei verbali, la poteva fare solo De Pasquale ... perché De Pasquale conosceva il suo processo e sapeva a che punto era l'attività dibattimentale ... E quindi quello che noi potevamo e dovevamo fare era rimettere alla sua valutazione ... l'utilità di quegli atti"**³³).

Alla dott.ssa Pedio ha fatto eco anche lo stesso dott. Spadaro che, mediante un'incauta contra se pronunciatio, si è di fatto allineato alla tesi dell'accusa ("**Quello che ci tengo a dire è che possiamo pure avere valutazioni diverse sull'attendibilità, la forza probatoria di un certo elemento, Accusa, Difesa e Tribunale, ci mancherebbe altro, l'importante è che ci siano – sono d'accordo – questi elementi a disposizione di tutti**"; Pubblico Ministero. "**È questo il processo di oggi**"³⁴).

Appare singolare che la lodevole sensibilità e solerzia mostrata dal dott. Spadaro e dalla dott.ssa Pedio nel voler garantire il principio del contraddittorio mettendo a disposizione delle difese gli atti di segno accusatorio, non sia stata poi prestata, simmetricamente, per rendere conoscibili gli elementi che, a contrario, "avrebbero potuto ... confutarli".

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è infatti emerso che il flusso informativo tra i procedimenti "Eni Nigeria" e "Eni Complotto" era pressoché "quotidiano ... sulla base di interlocuzioni verbali ... di corridoio" (Storari: "Non sono due procedimenti distinti... se ne parlava ovviamente ... è assolutamente normale in un ufficio"), e che da quest'ultimo il dott.

³³ V. dott.ssa Pedio, interrogatorio 15.09.2021.

³⁴ V. esame dott. Spadaro, stenotipia udienza 27.06.2024.



De Pasquale e il dott. Spadaro avevano attinto elementi utili per coltivare l'accusa in giudizio.

In tali frangenti, dunque, *“il deposito dell'attività integrativa d'indagine - non era scaturito - dalla previa decisione, consapevolmente presa, di aver svolto quell'attività”*, dato che il *“primo anello della catena - era - certamente mancante: i due attuali imputati - infatti - non avevano deciso di svolgere né avevano svolto alcuna attività di investigazione dal cui positivo compimento potesse nascere l'obbligo del deposito”*³⁵.

Senonché, quando erano stati portati a conoscenza del dott. De Pasquale del dott. Spadaro gli elementi attestanti la falsità dei contributi forniti dal *“teste chiave”* Vincenzo Armanna in modo *“che fosse rappresentata al Tribunale una realtà corretta”*³⁶, il travaso degli atti si era improvvisamente inceppato ed era stato considerato *“irritualmente ricevuto”*³⁷ ciò che fino a quel momento era invece stato acquisito in modo *“rituale”*: gli odierni imputati avevano infatti mostrato riluttanza a riversare un patrimonio investigativo in grado di influenzare in senso negativo le sorti del processo in corso (*“Se tu prima dici - che- questi ... sono elementi a favore dell'ipotesi accusatoria ... allora a maggior ragione, quando ti accorgi -che- sono falsi... devi dir-lo”*³⁸; avv. Annichiarico: *“Dott. De Pasquale ... lei depositò in Eni Nigeria alcuni atti del procedimento complotto. Disse in udienza preliminare di averlo fatto per mettere le parti processuali a conoscenza del quadro complessivo delle indagini per evitare asimmetrie informative ... Noi - lo - abbiamo apprezzato come un atto di filantropia verso altre parti processuali ... Perché non ha usato lo stesso metro rispetto al dato della restituzione di quanto ricevuto dai testi restati assenti? Rispetto alle chat ipoteticamente manipolate? Rispetto alle note della Vodafone contenenti le informazioni da lei stesso ricostruite in udienza? Rispetto alla videoregistrazione Bigotti in cui Armanna, prima di iniziare ad accusare, dice che avrebbe fatto piovere avvisi di garanzia e arrivare una valanga di merda? ... Il tema è che le indagini del dottor Storari ... stigmatizzate come minestrone, accozzaglia ... eccetera ... non - solo - si sono fermate a un profilo di inattendibilità di Armanna ... ma hanno portato a una contestazione di calunnia”*).

A quel punto il dott. Storari, che si era eretto a paladino del rispetto delle regole codicistiche - e, più in generale, dei precetti costituzionali in tema di *“giusto processo”* -, era stato tacciato di creare *“un clima sfavorevole”* all'accusa³⁹, in contrasto con lo spirito di colleganza che invece avrebbe dovuto indurlo a *“fare squadra”*.

³⁵ V. Parere professori Francesca Ruggeri - Stefano Martinelli 13.09.2024, allegato alla memoria difensiva del 16.09.2024.

³⁶ V. dott. Storari, stenotipia udienza 3.10.2023: *La mia preoccupazione qual era? Che al Tribunale non fosse rappresentata una realtà corretta, e questo anche per colpa mia, che avevo dato sì gli elementi a carico quando emergevano, ma anche ... gli elementi a discarico ... avevo detto: <Quelle cose che dice Amara, che io ho dato io, quei verbali, sono false, è tutto falso>”*.

³⁷ V. Parere professori Francesca Ruggeri - Stefano Martinelli 13.09.2024, allegato alla memoria difensiva del 16.09.2024.

³⁸ V. dott. Storari, stenotipia udienza 3.10.2023.

³⁹ V. chat De Pasquale / Pedio 22.02.2019, ore 20.18. De Pasquale: *“Stella non è bene che Paolo si lasci andare a quei giudizi sommari (calunniatore ...) e non vorrei che ne facesse materia di chiacchiera con la sua Santa Protettrice, Ferrarella, il*



In Procura si voleva evitare che il Sostituto, “dedicando un certo periodo di tempo della sua vita a fare una contro indagine su un processo in corso”, con le sue iniziative “a ruota libera” e avulse dalla necessaria “dialettica” interna all’Ufficio⁴⁰, potesse “provocare delle reazioni” negative in capo al dichiarante tali da “influire sull’atteggiamento in dibattimento”⁴¹.

In tal modo i contributi conoscitivi compendiatati nelle “falsità di Armanna”, relegati (nella versione più elegante) a “spunti disorganici prodotti da un soggetto estraneo”⁴², non erano stati in grado di scalfire il muro - o, meglio, sarebbe dire il “Quadrilatero” - innanzato in Procura a salvaguardia del processo “Eni Nigeria”.

Le e-mail del dott. Storari

Tra le carte processuali - grazie all’acquisizione delle mail scambiate con i colleghi della Procura - è rimasta impressa la traccia documentale del resoconto offerto dal dott. Storari, a riprova della effettiva resistenza opposta dal dott. De Pasquale e dal dott. Spadaro, prevalentemente tramite condotte elusive, all’azione di “disturbo” compiuta dal contitolare dell’indagine “Complotto”, ritenuta riconducibile, nella migliore ipotesi, ad un eccesso zelo⁴³.

Il dott. Storari ha raccontato di aver inviato il 18 gennaio 2021 al Procuratore Greco e alla dott.ssa Pedio un file denominato <Falsità di Armanna>⁴⁴, confezionato sulla base di una bozza di annotazione consegnatagli il 14 gennaio 2021 dalla G.d.F. in cui era stata evidenziata la contraffazione delle chat prodotte dal dichiarante (già oggetto di deposito ex art. 430 c.p.p. da parte degli odierni imputati) a sostegno del presunto



tentativo di subornazione compiuto nei suoi confronti dai dirigenti ENI. Nell'occasione egli aveva spiegato che vi era la necessità di portare "il prima possibile" a conoscenza delle difese il materiale, trattandosi di "un atto dovuto".

("<Vi allego una memoria in cui sono compendiate degli elementi, piuttosto forti a mio avviso, che provano che Armanna, Amara e Calafiore hanno reso dichiarazioni false su Granata e Descalzi, calunniandoli. Come ricorderete, la calunnia è stata compiuta da Amara nell'interrogatorio che avevo trasmesso a Fabio De Pasquale, che li ha spesi nel processo Eni/Nigeria. Analoga calunnia è stata commessa anche da Armanna, sentito nel dibattimento Eni/Nigeria con riguardo alla vicenda di Granata. Ritengo doveroso trasmettere gli elementi che trovate compendiate nella memoria a De Pasquale, perché le possa portare a conoscenza le Difese; il che mi sembra un atto dovuto, e credo che si debba farlo al più presto, prima possibile. Altrimenti, potremmo essere accusati di avere scoperto la calunnia di Armanna e di aver detto nulla alle difese, ovvero, ancora peggio, di non aver detto nulla per evitare che il Tribunale avesse quegli elementi che sono determinanti per sbugiardare Armanna. Sarebbe pertanto necessario fare urgentemente una breve riunione sul punto>").

In seguito, il 23 gennaio⁴⁵ e il 4 febbraio 2021⁴⁶, il Sostituto aveva inviato alla dott.ssa Pedio e al dott. Greco altre due mail "dello stesso tenore", in cui aveva riportato gli elementi emersi nel frattempo a proposito della subornazione dei testi Timy Ayah, Isaak Eke e Matthew Tonlagha; in quest'ultima mail, in particolare, aveva scritto che *<La stessa tempestività e solerzia avute nel trasmettere i verbali di Amara e Armanna a De Pasquale - avrebbe dovuto essere coerentemente messa in pratica - anche quando le indagini - avevano rivelato - elementi che smentivano- quanto in precedenza trasmesso>".*

Il dott. Storari ha quindi ricordato di aver inviato nuovamente il 9 febbraio⁴⁷ al dott. Greco e alla dott.ssa Pedio (dopo aver interloquito con loro⁴⁸) "le note su Armanna" e di aver ricevuto il 15 febbraio, per conoscenza, una mail inviata dal Procuratore della



Repubblica agli odierni imputati (*“Io l’avevo inviata a loro - e alla dott.ssa Pedio - il 18 gennaio ... poi Greco mi diceva di essersele perse, qualcosa del genere, allora gliel’ho ritrasmesso e lui le trasmette ... circa un mese dopo ... il 15.02.2021 ai colleghi De Pasquale e Spadaro”*), in cui aveva allegato *“come da accordi”* (dunque vi era stata una precedente interlocuzione informale) *“il materiale ricevuto da Paolo per lo studio in vista di una fissanda riunione”*.

Tra gli atti vi era la trascrizione della chat con cui Timy Ayah aveva addotto l’impedimento a testimoniare nel dibattimento Eni Nigeria (v. capo sub 2), a dimostrazione che in quella esibita al Tribunale era stata *“tolta”* la frase *<Then I need my money back>*, ossia voglio indietro i miei soldi (dott. Storari: *“Ma vuoi dirla questa cosa? Vuoi informare il Tribunale che è stato destinatario di un documento falso? ... Loro sapevano ... certo, perché ... fa parte sempre della e-mail che Greco gira a loro ... nell’annotazione c’è questa parte ... c’è scritto a chiare lettere”*⁴⁹).

Il 19 febbraio 2021 - questa volta avendo cura di indirizzare la mail direttamente anche al dott. De Pasquale e al dott. Spadaro – il dott. Storari aveva allegato la bozza di annotazione depositata quella stessa mattina dalla G.d.F., in cui erano *“descritte condotte di una certa gravità: pagamento di testimoni, produzione di carte false al Tribunale di Milano”*, nonché ricostruita in un prospetto la sequenza temporale di *“quello che succedeva diacronicamente nel processo Eni Nigeria e le attività di Amara e Armanna”* (*<Come ho già detto tutto questo deve a mio avviso essere al più presto portato a conoscenza del Tribunale e delle difese. Fatemi sapere”*).

Il dott. Storari ha quindi ricordato che gli interessati avevano risposto in modo molto vago e, nonostante i solleciti dei giorni successivi (20 febbraio *<Vi allego qui ... una ricostruzione che ho fatto sulla vicenda Victor>*”; 10 marzo *<Cara Laura ti allego bozza della richiesta di misura cautelare. Mi sembra che tutto tenga e che alcuni elementi siano molto forti>*⁵⁰), *“non - aveva - sentito niente”* (*“Non sono mai più andato a nessuna riunione”*).

A detta del Sostituto, la Procura di Milano aveva assunto un atteggiamento ostruzionistico poiché non poteva *“permettersi di perdere”* il processo Eni Nigeria⁵¹ (*“Eni non deve uscirne bene da questo processo. Questo... è stato detto a me a chiare lettere”*), avendovi profuso molte energie e in ragione delle possibili ricadute mediatiche negative nel caso di assoluzione degli imputati.

Da parte sua, egli non aveva condiviso affatto le argomentazioni dei colleghi (*“L”ho detto più volte ... <Guardate che la Procura uscirebbe benissimo, se dite che abbiamo scoperto che Armanna è un calunniatore, facciamo una grandissima figura ... a portare questi elementi al Tribunale, dicendo <Noi siamo in grado di tornare sui nostri passi> ... perché diamo proprio la*

sensazione di una Procura indipendente e trasparente> ... Noi uscivamo da questa vicenda in maniera perfetta ... e invece siamo usciti come ne siamo usciti, cioè con le ossa a pezzi!") e tuttavia non era riuscito a persuaderli a compiere la doverosa discovery in favore delle parti processuali

La condanna nel processo Eni Nigeria, del resto, sarebbe servita a giustificare le scelte organizzative della Procura, che aveva attribuito al III Dipartimento guidato dal dott. De Pasquale - quello che si occupava della corruzione internazionale (chiamato scherzosamente dai colleghi "il dipartimento viaggi e vacanze") - carichi di lavoro inferiori rispetto a quelli di altre aree ("C'era tutto questo tema che aleggiava in Procura sul terzo dipartimento ... che aveva suscitato un po' di malumore ... nel senso che si diceva che avessero pochi fascicoli rispetto agli altri").

Al contrario, in caso di vittoria del processo, il terzo dipartimento sarebbe diventato "il fiore all'occhiello" dell'Ufficio milanese⁵².

Le tesi difensive degli imputati. Sintesi

Per contro, le tesi difensive propugate dagli imputati - con il contributo ad adiuvandum della dott.ssa Pedio e, in modo più defilato, da parte del Procuratore Greco - non hanno trovato appigli sul piano storico né logico.

Il dott. De Pasquale, in occasione delle dichiarazioni spontanee e dell'interrogatorio reso ai Pubblici Ministeri di Brescia, ha in sintesi sostenuto:

- di non aver ritenuto all'epoca, e di non ritenere neppure attualmente, Armanna un calunniatore;
- di non aver mai ricevuto la c.d. "Nota Vodafone" né le chat intervenute tra Armanna e Matthew Tonlagha;
- di non aver mai sospettato che le chat attestanti la subornazione di Armanna da parte di Granada e Descalzi potessero essere state contraffatte;
- che il deposito delle chat in questione ex art. 430 c.p.p. e la richiesta di esame dell'avvocato Piero Amara ex art. 507 c.p.p. erano finalizzati a dimostrare che Armanna, tramite il c.d. "Patto della Rinascente" era stato effettivamente avvicinato dai dirigenti Eni per indurlo a ritrattare le precedenti dichiarazioni rese a proposito delle condotte corruttive legate all'operazione OPL245;
- che il dott. Storari, senza alcuna precedente interlocuzione, nel febbraio del 2021 aveva inviato "cose scritte" assemblate in modo confuso riguardanti asseriti intenti calunniatori di Armanna, senza peraltro chiedere esplicitamente la loro produzione nel dibattimento Eni Nigeria;

⁵² Nella propria memoria conclusiva la Parte Civile ha sostenuto che la condotta ostruzionistica degli imputati è stata influenzata anche da aspirazioni di carriera. Per il Procuratore Aggiunto De Pasquale la vittoria del processo avrebbe aumentato, al contempo, sia il prestigio personale che quello del III Dipartimento della Procura di Milano, specializzato in corruzione internazionale, da lui diretto. Per il dott. Spadaro, che all'epoca aveva presentato domanda per la Procura Europea, l'esito positivo processo Eni-Nigeria avrebbe costituito un importante biglietto da visita per accreditarsi presso un'Istituzione che si occupava di crimini economici.

- di non aver chiesto al collega raggugli né la trasmissione della documentazione richiamata nelle mail, poiché l'argomento avrebbe dovuto essere trattato in un'apposita riunione da fissarsi da lì a breve;
- che, a proprio giudizio, non vi era nemmeno la possibilità di depositare in udienza il materiale richiamato nella bozza redatta il 19.02.2021 dalla G.d.F., pure trasmessa dal dott. Storari, poiché il processo si trovava già nella fase di discussione e la produzione non aveva i requisiti della "assoluta indispensabilità";
- che, in ogni caso, l'esercizio della discrezionalità della Pubblica Accusa circa la pertinenza e la rilevanza delle produzioni non è sindacabile, così come non sono parimenti sindacabili le strategie processuali perseguite dai difensori;
- che, quanto alla supposta corruzione di Armanna nei confronti del testimone Eke, mancava la prova documentale dell'avvenuto pagamento e, in ogni caso, non poteva affermarsi che denaro gli fosse stato dato "per dire il falso";
- di aver dimenticato di essere stato in possesso sin dal 2017 del "Video Bigotti";
- che, comunque, la mancata tempestiva produzione del video non aveva causato alcun pregiudizio per le difese, sia perché il legale di Casula ne aveva la disponibilità già da diverso tempo, sia perché, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, il contenuto forniva argomenti in favore della tesi accusatoria.

Nel corso dell'esame dibattimentale il dott. De Pasquale ha ribadito il proprio punto di vista, asserendo che il materiale inviato dal dott. Storari non era rilevante, non faceva parte del processo Eni Nigeria e che, comunque, non era nella sua disponibilità giuridica (*"Storari ci ha martirizzato con la lettura di centinaia di pagine su cose che erano di un altro processo ... il nostro calvario, sono sostanzialmente tre mail, 15 febbraio, 19 febbraio e 20 febbraio. Questa è tutta la nostra storia criminale"*).

Si era trattato nella sostanza di un "atto ostile" ordito dal collega, che aveva confezionato una "polpetta avvelenata" formata "da conclusioni arbitrarie o sbagliate - da un'accozzaglia di cose ... confuse ed inutili ai fini della decisione giurisdizionale" ("era ciarpame prima e ciarpame dopo ... cose che attengono al processo ... come il veleno attiene alla realtà"), versate, per di più, nella fase terminale del processo "per creare un polverone ... sulla base di chiacchiere".

Mai gli era capitato nel passato che un Sostituto - peraltro appartenente al medesimo dipartimento di cui egli era Aggiunto - si fosse permesso di compiere "una controinchiesta" producendo "degli atti con un'ingiunzione" di fare un qualcosa in un processo (*"Sono un Procuratore Aggiunto, la dottoressa Pedio è un altro Procuratore Aggiunto, il dottor Storari, forse è una cosa che si tende a dimenticare, era un Sostituto che faceva parte del mio Dipartimento"*).

A suo dire, anche la Guardia di Finanza nel redigere la bozza dell'annotazione del 19.02.2021 era divenuta vittima del "granchio" preso dal dott. Storari.

La sua opinione era del resto condivisa al tempo anche dalla dott.ssa Pedio (*"Mi mandò una mail nella quale mi diceva <La prima impressione è che sia un pessimo minestrone>"*).

Nella mail di risposta del 5.03.2021 egli aveva rimarcato il fatto che il dott. Storari aveva compiuto indebite *“interferenze su un processo in fase di conclusione”* svolgendo indagini al di fuori del recinto dell'imputazione, tanto di aver pensato di *“mettere tutto per iscritto”* e chiedere al Procuratore Greco *“di attivare una procedura disciplinare”* nel caso in cui *“l'estroso collega non - fosse - fatto rinsavire”*.

Quanto al *“Video Bigotti”*, la trascrizione eseguita dai carabinieri di Torino, trasmessagli nel luglio del 2017, era *“pessima”* e di difficile comprensione. Vi figuravano nella sostanza *“persone che tramavano tra di loro ... con modalità da trafficanti”*.

Inizialmente l'imputato ha negato - contrariamente alle emergenze documentali - che nella nota di accompagnamento dei Carabinieri vi fosse esplicito richiamo all'operazione OPL 245 (De Pasquale: *“Quando Roma lo trasmette no”*; Presidente: *“In quel video, quando Torino lo trasmette a Roma ... si fa riferimento all'OPL 245”*; De Pasquale: *“Sì, sì, mi scusi - lei - ricorda meglio”*).

Quando poi gli è stato fatto notare che nel video vi era *“una chiara manifestazione di strumentalizzazione”* rispetto alle dichiarazioni rese da Armanna due giorni dopo all'Autorità Giudiziaria (Pubblico Ministero: *“Ovviamente, le chiedo per quale motivo questa circostanza non è stata ritenuta pertinente ai fatti di cui vi occupavate - e - avete atteso la sollecitazione delle Parti nel dibattito per metterlo a disposizione?”*), ha risposto che, a proprio giudizio, il documento *“non riguardava i fatti di OPL 245”* poiché *“l'argomento ... sembrava assolutamente eterogeneo”* rispetto all'ipotesi indagata e, comunque, vi era da parte sua e del dott. Spadaro *“la serena consapevolezza che - la trascrizione - fosse nota a buona parte della Difesa”*, considerando anche che ENI aveva *“addirittura”* commissionato un audit a KPMG”.

Il fatto poi che Armanna avesse anticipato due giorni prima dalla deposizione in Procura che avrebbe fatto *“arrivare valanghe di merda”* ad alcuni dei dirigenti apicali di ENI non *“voleva dire che - stesse - dicendo falsità”*.

Il dott. Spadaro, ricalcando in gran parte gli argomenti del coimputato, ha in sintesi asserito:

- di non aver mutato la propria opinione circa la complessiva affidabilità di Armanna il quale, nel corso del processo Eni Nigeria, aveva riferito *“cose vere - sebbene - non riscontrate”*, benché *la decisione del Tribunale - fosse - andata in un altro senso”*;
- che, per tale motivo, era stata richiesta l'escussione ex art. 507 c.p.p. di Piero Amara in merito alle dichiarazioni rese nell'ambito dell'indagine *“Complotto”*;
- di non aver riferito al Tribunale quanto appreso dal dott. Storari circa l'eventualità che Armanna fosse invece un calunniatore, poiché fino alle *“repliche a febbraio 2021 non aveva avuto nessun accenno, nessun impulso, nessuna notizia ... sulle indagini”* del collega in grado di *“avere un'influenza nel processo”*;
- che solo il 15 febbraio 2021 il Procuratore Greco aveva girato a lui e al dott. De Pasquale la mail del dott. Storari contenente i file denominati *“Falsità Armanna”*, *“Falsità Armanna Due”* e *“Falsità Armanna Tre”*;



- di aver esaminato sommariamente la documentazione in attesa di approfondire la questione nei giorni successivi, non intendendo *“prendere decisioni affrettate”*;
- che venerdì 19 febbraio 2021 Storari aveva inviato direttamente a lui, a *De Pasquale, a Pedio e a Francesco Greco* una e-mail, con allegato un file, per sollecitare l'adozione di iniziative in favore delle difese e del Tribunale;
- che l'iniziativa assunta dal collega aveva costituito per lui *“un fulmine a ciel sereno”* rispetto a cui era rimasto *“un po' frastornato”* ed anche *“perplesso”*;
- che, avendo compreso *“il profilo d'urgenza”*, si era riproposto di esaminare la documentazione nel fine settimana con la riserva di *“parlarne il lunedì”*;
- che, in effetti, poiché la decisione del processo Eni Nigeria era stata rinviata al 17 marzo 2021, vi sarebbe stato il *“tempo per render-si- conto di cosa era stato - trasmesso - e per prendere una posizione, decidere se e cosa depositare”*;
- che pertanto, nei giorni seguenti, sia lui che il dott. De Pasquale, *“vista la delicatezza della questione e l'impellenza con cui era-no- stati compulsati”*, avevano compiuto *“uno sforzo analitico”* concentrando tuttavia l'attenzione esclusivamente sulla bozza della G.d.F. del 19 febbraio 2021 *“e non invece sulle altre criticità che erano indicate negli Armanna zero, due e tre”*;
- che all'esito, a prescindere dalla presenza di possibili impedimenti di natura processuale, *“assieme a De Pasquale - aveva valutato - che non c'era nulla da produrre”*, benché vi fossero in effetti degli elementi - non necessariamente favorevoli alle difese - da cui si poteva evincere la corruzione di Armanna nei confronti del citato Isaac Eke;
- che, in particolare, non era chiaro se la somma corrisposta da Armanna fosse stata pagata per subornare il teste o per *“ottenere materialmente l'apprensione di un non meglio precisato file di fonte EFCC, la Polizia Finanziaria nigeriana”*;
- che il 5 marzo 2021, unitamente al dott. De Pasquale, aveva preso posizione rispetto ai rilievi formulati dal dott. Storari mediante *“osservazioni firmate”* inviate al Procuratore Greco, in modo che l'opinione di entrambi fosse cristallizzata *“per iscritto - tramite - un pensiero articolato e formale”* che desse atto della *“scelta”* compiuta sulla base delle loro *“valutazioni”*;
- che, dunque, l'esistenza di un profilo discrezionale doveva ritenersi *“sufficiente per dire che non - vi era stato - un rifiuto”*;
- che, in ogni caso né il dott. Greco né la dott.ssa Pedio, con i quali *“qualsiasi decisione... doveva essere ... partecipata e condivisa”*, avevano avanzato rilievi di sorta su tale modo di procedere;
- che, a quel punto, per loro *“la questione era finita lì”*, benché, a rigore, vi fosse ancora il tempo per assumere iniziative nella sede processuale;
- di essersi ricordato dell'esistenza del *“Video Bigotti”* solo a seguito della perquisizione informatica compiuta dalla Procura di Brescia, poiché nel frattempo si era del tutto dimenticato di averne ricevuto la trascrizione nell'aprile del 2017 dal dott. De Pasquale tramite una mail inviatagli *“con un commento in dialetto siciliano”* in un periodo in cui le precarie condizioni di salute in cui versava non gli avevano consentito di apprezzare l'importanza del documento;
- che, in ogni caso, aveva sottovalutato il contenuto del video poiché era di scarsa comprensione, perché Armanna aveva preannunciato da lì a breve la sua presenza in

Procura a Milano e, inoltre, in quanto si trattava di un contributo “del tutto estraneo al processo” Eni Nigeria;

- di non essere “sicuro” di aver visto la c.d. “Nota Vodafone”, “forse citata da qualche parte” ma mai trasmessa “né formalmente né informalmente”.

Nel corso dell’esame dibattimentale del 27.06.2024 il dott. Spadaro, dopo aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese al GUP, ha tuttavia definito Armanna un “mascalzone” (“lo sapevamo”), sostenendo di non averlo “mai - presentato al Collegio - come un teste attendibile” (“Si era contraddetto centomila volte già in indagini preliminari”), circostanza in netto contrasto sostenuto in occasione della requisitoria, quando invece la Pubblica Accusa aveva affermato che “gran parte del racconto - del dichiarante - non solo - era - vero, ma pacificamente vero>.


L’imputato ha confermato di non aver studiato con attenzione i file “Le falsità Armanna” ricevuti il 15.02.2021 (“Avrei potuto ma non l’ho fatto”) ed asserito che fino alla mail del 19.02.2021 mai era stato richiesto né a lui né al dott. De Pasquale di versare altri atti dell’indagine “Complotto” nel processo Eni Nigeria.

Nelle carte inviate da ultimo dal collega, a suo dire, si faceva riferimento ad una indimostrata corruzione di testi, ragione per la quale sarebbe stato del tutto inutile interrompere il dibattito facendo “rumore, molto rumore per niente”.

A quel punto sia lui sia il coimputato, a fronte del perentorio “out out” del dott. Storari, avevano preferito evitare il diretto contraddittorio (“Non ci piaceva – il suo - atteggiamento di metterci con le spalle al muro”) e, pertanto, si erano sottratti al confronto che avrebbe dovuto svolgersi nell’apposita riunione preannunciata dal Procuratore Greco. Avevano così deciso di esprimere il loro punto di vista attraverso uno scritto, diretto al dott. Greco e alla dott.ssa Pedio e non anche al collega interessato (“effettivamente avremmo potuto mandare le osservazioni a Storari”), omettendo di chiedere altresì a quest’ultimo la trasmissione degli allegati alla bozza di annotazione della Guardia di Finanza in suo possesso.

Nella “memoria strutturata” di risposta si erano limitati a prendere posizione sulle sole chat in cui si parlava del denaro consegnato da Armanna a Timy Ayah per ottenere il file che avrebbe comprovato il pagamento di tangenti ai dirigenti di ENI. Avevano trascurato il tema della possibile subornazione dei testi (lo stesso Timy Ayah ed Isaac Eke) poiché avevano ritenuto – per il vero apoditticamente - “che la Guardia di Finanza non avesse capito niente” (PM: “Nella nota non fate riferimento alla tesi alternativa del pagamento dei testimoni? Non confutate la Gdf, semplicemente omettete di motivare sui temi tratti dalle chat dai militari?”; dott. Spadaro: “Questa bozza di annotazione non era decisiva per noi ... leggendo le chat si capisce che Eke non ha preso un soldo ... Armanna diceva vieni a testimoniare, Timy diceva dammi i soldi per il file”).

In ogni caso si trattava di elementi dal punto di vista dell’Accusa “non decisivi ... e non utili al processo”, che difficilmente il Tribunale avrebbe ammesso, trattandosi di fatti che riguardavano l’indagine “Complotto”.



Quanto al “Video Bigotti”, l'imputato ha ribadito di essere tuttora *“convinto che non c'era nessuna attinenza fra quella riunione e la presenza di Armanna nel processo”* Eni Nigeria. *“Nella trascrizione c'era una confusione assoluta, si parlava di affari nigeriani”* e, se pure il Collegio aveva attribuito al documento una valenza dimostrativa diversa, ciò era accaduto perché *“la sentenza conten-eva- una valutazione completamente sbagliata”*.

Quando gli è stato chiesto se non fosse comunque da considerare l'interesse di Armanna a far arrivare *“una valanga di merda”* ai dirigenti ENI e, al contempo, quello dei difensori di far emergere le opache motivazioni sottostanti che muovevano il dichiarante, l'imputato, dopo aver a lungo divagato, non ha risposto alla domanda.

Le note “Vodafone”, da cui sarebbe emersa la non riferibilità a Granata e Descalzi delle utenze asseritamente utilizzare dai dirigenti ENI per la subornazione di Armanna, costituivano ai suoi occhi *“un tema non immediatamente dimostrativo ... e non dirimente ... per motivi tecnici”*.

Egli non era nemmeno persuaso che il dichiarante avesse indotto Tonlagha e riferire alla dott.ssa Pedio circostanze non vere (*“indottrinamento ... non prova che quello che diceva era falso”*) e che, inoltre, fosse stata contraffatta la chat contenente l'impedimento a comparire in udienza di Timy Ayah.

“Le Falsità di Armanna”


Procedendo con ordine, seguendo la sequenza degli addebiti contenuti nell'imputazione, nei capi sub 1) sub 2) e sub 3) e sub 4) viene ascritto agli imputati:

1) di non aver depositato in favore delle difese e, quindi prodotto al Tribunale, i messaggi WhatsApp estratti dalla G.d.F. dal cellulare di Armanna risalenti al dicembre del 2019, inseriti dal dott. Storari tra gli allegati delle mail ricevute dai colleghi il 15 e 19 febbraio 2021, in cui vi era menzione di una dazione di denaro pari a 50.000 dollari in favore dei cittadini nigeriani Timi Ayah e Isaac Eke chiamati dal dichiarante a testimoniare a suo favore nel processo “Eni-Nigeria;

2) l'omesso deposito di una chat Telegram - sempre ricostruita tramite la messaggistica WhatsApp del dichiarante - da cui poteva desumersi la contraffazione della copia cartacea da lui prodotta al Tribunale in allegato all'istanza del rinvio della testimonianza del medesimo Timy Ayah;

3) l'omesso deposito dei messaggi di WhatsApp intercorsi l'11 e 12 settembre 2019 tra Armanna e Matthew Tonlagha, amministratore della società nigeriana “Fenog”, con cui il primo aveva suggerito le risposte da fornire agli inquirenti in vista della sua escussione del 12 settembre 2019 tramite rogatoria interazionale nell'ambito del p.p. 12333/17, al fine di confermare falsamente la tesi della avvenuta da parte di Granata e Amara per conto di Descalzi;

4) l'omesso deposito delle note della società Vodafone - in particolare quelle del 3 e 14 dicembre 2020 - contenute nell'annotazione della Guardia di finanza depositata



nel p.p. 1233/17 il 14 gennaio 2021, da cui era desumibile che le chat riportate nella medesima annotazione, apparentemente intercorse su WhatsApp tra Armanna e Descalzi e fra lo stesso Armanna e Granata, nonché quelle intercorse su Telegram tra Armanna e Granata (queste ultime peraltro già depositate in favore delle difese), fossero materialmente e ideologicamente false.

5) l'omesso tempestivo deposito della trascrizione del "Video Bigotti".

Le vicende sono state ampiamente esplorate in precedenza con il contributo del dott. Storari e il riferimento alla documentazione di supporto, acquisita agli atti.

Per completezza, e per quanto si dirà nel prosieguo quanto al contenuto delle comunicazioni effettuate dal dott. Storari ai colleghi, i file denominati "Le Falsità di Armanna"; "Le Falsità di Armanna 2"; "Le Falsità di Armanna 3" verranno di seguito riportati in nota.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'NB', written in black ink. The letters are stylized and connected, with a long horizontal line extending to the right from the end of the signature.

Alla luce di quanto sopra vi è da ritenere che i Pubblici Ministeri, cui era stato chiesto nel corso dell'udienza del 23 luglio 2019 di produrre il video o la trascrizione in loro possesso, siano stati colti in fallo e, per non disvelare di essere già in possesso da tempo del documento, abbiano inscenato un espediente, chiedendo la sospensione dell'udienza per verificare che non vi fossero impedimenti investigativi da parte dei colleghi titolari del processo "Complotto".

Solo la perquisizione informatica compiuta dalla Procura di Brescia ha consentito di dimostrare che la prova definita dal Collegio "Eni Nigeria" "*di straordinario valore difensivo*" non aveva formato oggetto di discovery da parte degli imputati.

In tal modo non solo il processo "Scaroni Paolo + 14" avrebbe potuto concludersi positivamente per gli imputati già all'udienza preliminare, ma si è altresì impedito al GUP - che ha condannato i coimputati Di Nardo e Emeka Obi in sede di giudizio abbreviato alla pena di 6 anni di reclusione -, di apprezzare un elemento in grado di minare in radice la credibilità del "*teste-architrave*" dell'accusa.

¹⁰⁰ V. intervento avvocato Annicchiarico, stenotipia udienza 18.01.2024, pag. 172. "*Queste circostanze <Io andrò in Procura, lancerò valanghe di merda, farò arrivare avvisi di garanzia> erano conosciute dagli odierni imputati già sicuramente a partire dal 12 aprile del 2017, perché c'è una mail dal Dottor Fabio De Pasquale al Dottor Sergio Spadaro, in cui il Dottor De Pasquale manda la trascrizione di questa videoregistrazione al Dottor Sergio Spadaro e dice: <A' zzuccati st'ovu >*"



La mancata conoscenza di tutti gli atti di indagine ha pertanto condizionato indebitamente l'intero iter del processo, influenzando le possibili strategie difensive anche rispetto alla scelta di moduli procedimentali alternativi al giudizio.

A ciò si aggiunga che la discovery degli elementi di accusa costituisce anche il presupposto per lo svolgimento di approfondimenti autonomi da compiersi mediante le investigazioni difensive.

Gli imputati, onde ridimensionare la portata della loro manchevolezza, hanno eccepito che Eni, attraverso i suoi legali, era comunque a conoscenza già da tempo del video e che, dunque, avrebbero potuto produrlo qualora ne avessero avuto l'interesse.

Handwritten signature or initials, possibly 'W C', in black ink.

La “tunnellizzazione”

Come si è detto, l’art. 328 c.p. punisce il Pubblico Ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio da compiersi senza ritardo per ragioni di giustizia.

L’avverbio "indebitamente", inserito nel testo della disposizione, nel contemplare il reato in esame tra quelli ad “antigiuridicità espressa”, sottolinea la necessità che la condotta antidoverosa da parte dell’agente venga posta in essere consapevolmente, senza attribuire una particolare connotazione al dolo, che rimane generico¹¹⁷.

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico, dunque, è sufficiente che il P.U. si rappresenti e intenda realizzare un evento ‘contra ius’ in assenza di plausibili giustificazioni alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione¹¹⁸.

Il dott. Storari, quando gli è stato fatto osservare che può considerarsi “*fisiologico*” l’arroccarsi nell’autoconvincimento perseguendo una propria tesi, ha fornito una risposta che, per la sua profondità, merita una riflessione: “*Presidente lei giustamente prima ha fatto l’obiezione: ma ognuno è innamorato delle proprie tesi, ed è verissimo ... fa parte della psicologia ...; esiste la visione tunnel, ed è verissimo, uno non riesce a uscirne; è molto difficile poi tornare indietro sulle proprie posizioni su cui si è speso. Tutto questo concordo, fa parte dell’atteggiamento umano, ed è per questo che siamo una parte, è per questo che serve il contraddittorio: per far vedere anche pezzi che noi senza malafede non vediamo*”¹¹⁹.

L’argomento è destinato a riverberare ripercussioni non solo sul piano giuridico, poiché nel caso all’esame il concetto di malafede, alla base del dolo del reato in contestazione, può assumere differenti sfumature.

¹¹⁷ V. Cass. Pen., Sez. VI, 15.06.2021, n. 33565.

¹¹⁸ V. Cass. Pen., Sez. VI, 22.07.2015, n. 36674

¹¹⁹ V. dott. Storari, stenotipia udienza 3.10.2023.

Il fatto che il dott. De Pasquale e il dott. Spadaro abbiano consapevolmente sottratto alla conoscenza delle controparti e del Tribunale “straordinari elementi in favore degli imputati”, non significa che abbiamo inteso perseguire persone che sapevano innocenti.

Come si è visto, nemmeno il dott. Storari, che certamente non è stato indulgente verso i colleghi si è spinto al punto di sostenere una tesi così estrema (“*Ci sono due pensieri. Il primo brutto ... brutto ... ma io non lo penso però ... che è quello di dire <Tu non potevi perdere sto processo>*”), limitandosi ad asserire che il dott. De Pasquale era “*entrato in un vortice da cui non - era - stato in grado di uscire*” (“*si era tunnelizzato ... non so se è meglio o peggio*”) che lo spingeva ad “*andare dritto*” anche se aveva sotto gli occhi la prova della inattendibilità del suo teste principale (“*è la prima volta che vedo -una - visione a tunnel ... così pesante ... in cui uno entra in una spirale ... tu puoi fargli vedere quello che vuoi ma - rimane - sempre negativo*”¹²⁰).

A favore dei Pubblici Ministeri milanesi andrà considerato che, pur a fronte dell’assoluzione “tombale” degli imputati in “Eni Nigeria”, può non esservi coincidenza tra verità processuale e verità storica; che, quantomeno in origine, potevano esservi elementi investigativi di natura documentale in grado di supportare l’intimo convincimento di segno opposto raggiunto dagli stessi; che vi era un’oggettiva difficoltà di ricostruire attraverso gli strumenti offerti dal processo penale italiano una vicenda connotata da obiettivi profili di opacità maturata in un Paese africano (De Pasquale: “*Noi disperatamente cercavamo delle prove, ma non è così facile, perché chiedevamo dieci e ci davano due - La Nigeria - è il paese più corrotto dell’Africa che, tra l’altro, solo da poco si è aperto a una certa collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. Insomma ... ci sono tanti problemi complicati. Diciamo che è un terreno su cui è difficile indagare ... Ripeto, stiamo parlando dell’Africa*”); che per certi versi deve ritenersi fisiologica la dispersione nella fase dibattimentale di parte del patrimonio conoscitivo accumulato nella fase delle indagini preliminari, non sempre spendibile in giudizio; che dalle stesse chat estrapolate dal cellulare di Armana era emerso il pagamento di 50.000 USD a tale “Kabiru” per ottenere un file astrattamente in grado di dimostrare l’avvenuta consegna nell’abitazione di Roberto Casula del denaro provento della corruzione dei dirigenti ENI; che Armana si è dimostrato indispettito e deluso per il fatto che Timy Ayah non fosse riuscito a procurarsi il prezioso documento e, anzi, che quest’ultimo fosse stato arrestato dai servizi segreti nigeriani per essere entrato in contatto con le persone sbagliate; che non sono chiari i motivi dell’incedere contraddittorio di Timy Ayah e di Isaak Eke (Storari: “*Trasparenza vuol dire che io porto tutto al Tribunale, poi magari motivo - per - poi chiedere lo stesso la condanna*”¹²¹); che dalla trascrizione del “Video Bigotti” era emerso come Descalzi fosse “terrorizzato” dalla

¹²⁰ V. interrogatorio dott. Storari 28.05.2021.

¹²¹ V. dott. Storari, stenotipia udienza 3.10.2024.

prospettiva che venissero chiamati in causa i dirigenti Eni “coinvolti nella 245” (“Claudio è terrorizzato. ... ha paura ... e non scordiamoci che in questo momento è il numero uno del cagnolino”; “All'epoca dell'attrattiva OPL 245 Donatella Ranco era la responsabile dei negoziati internazionali e riportava direttamente al direttore generale Claudio Descalzi, il cui coinvolgimento nella vicenda sarebbe quindi stato un'inevitabile conseguenza delle dichiarazioni di Armanna”¹²²); che la “valanga” menzionata nella citata trascrizione poteva contenere falsità o, al contrario, accuse vere, tanto che la sua produzione tardiva può suggerire l'esistenza di sottostanti cautele simmetriche tra accusa e difesa; che la decisione da parte dei principali imputati di “Eni Nigeria” di avvalersi in dibattimento della facoltà di non rispondere ha, di fatto, impedito di diradare i molti interrogativi che aleggiavano sulla vicenda; che, singolarmente il solo Gianfranco Falcioni, personaggio in qualche misura periferico nella complessiva vicenda OPL245 in ragione del ruolo ancillare svolto, si è costituito Parte Civile nel presente processo, “disertato” dai principali esponenti di ENI pure assolti in via definitiva dal Tribunale di Milano; che, di nuovo singolarmente, il Falcioni non è neppure stato inserito dal suo legale nella lista testi del presente processo; che, infine, la circostanza che gli imputati abbiano giocato le proprie “fiches” sulla attendibilità di un dichiarante dimostratosi inaffidabile può aver messo in ombra altre emergenze processuali (dott. De Pasquale: “È stato ridicolizzato, è stato reso un processo basato sulla parola di una persona”¹²³; Greco: “Per me quel processo lì, per come l'ho vissuto e per quelle poche cose che ho letto, era un processo documentale”¹²⁴).

Tanto premesso, rimane il fatto che la deliberata sottovalutazione delle avvisaglie già emerse nel passato a proposito del contegno fraudolento di Armanna¹²⁵ e la perseveranza mostrata da parte del dott. De Pasquale e del dott. Spadaro nel

¹²² V. Sentenza Tribunale Milano 17.03.2021.

¹²³ V. esame dott. De Pasquale, stenotipia udienza 23.04.2024

sostenere nella requisitoria, nella memoria conclusiva e nell'atto di appello che il dichiarante non fosse un calunniatore ("*<Non è esagerato dire che gran parte del suo racconto è non solo vero, ma pacificamente vero>*"), confligge apertamente con quanto opinato nei gradi successivi di giudizio dai colleghi della Procura Generale di Milano, dai giudici di secondo grado, nonché dallo stesso dott. Spadaro in sede di esame dibattimentale, quando ha invece definito Armanna "*un mascalzone*" ("*lo sapevamo*"), sostenendo - in contrasto con ogni evidenza - di non averlo "*mai - presentato al Collegio - come un teste attendibile*" ("*Si era contraddetto centomila volte già in indagini preliminari*"; Presidente: "*Lei ha detto <Alcune cose sono vere, alcune dubbie e alcune false>*"; dott. Spadaro: "*Sì*"; Presidente: "*Però nella requisitoria non ha detto quello ... ha dato prevalenza su quello che era pacificamente vero su quello che era pacificamente falso. O no? Poi ognuno può sostenere quello che vuole*"¹²⁶).

Nella requisitoria del processo di Appello a carico di Gianluca Di Nardo e Obi Chukwuemeka Zubelum, il P.G., nel chiedere l'assoluzione degli imputati condannati dal GUP in abbreviato a 6 anni di reclusione (pur non avendo a disposizione né il "Video Bigotti" né il materiale compendiato nei tre file "Le falsità di Armanna"), ha affermato che "*la cronologia delle dichiarazioni - del chiamante in reità - rende-va- evidente la sua menzogna*". Armanna "*non - era - un fantasioso ballista - bensì - un avvelenatore di pozzi bugiardo ... totalmente inaffidabile - che - mescola-va- verità e bugie ... animato da gravi momenti di risentimento nei confronti della società che lo - aveva - licenziato per averlo scoperto in un'azione sleale nei confronti dell'azienda e anche animato da avidità documentata dai 1.200.000 \$ che si - era - porta-to- a casa*".

Il P.G. ha al contempo sconfessato, in radice, la tesi stessa della corruzione internazionale, sostenendo che "*l'accusa elevata dai Pubblici Ministeri di primo grado - doveva - deve essere rivoltata - poiché erano - stati assunti superficialmente fatti privi di prova fondati sul chiacchiericcio, sulla maldicenza, su elementi che mai sono stati valorizzati in alcun processo penale*".

Al Procuratore Generale ha fatto eco la Corte di Appello, sia nella sentenza di assoluzione del processo Di Nardo / Obi ("*Gli elementi indicati dal GUP per ritenere che Obi fosse a conoscenza del piano di Etete di pagare delle tangenti ai funzionari pubblici nigeriani sono insufficienti*"), sia nella sentenza n. 7322 pronunciata l'11.11.2022 nel processo Eni / Nigeria, proseguito ex all'art. 576 c.p.p. con riferimento ai soli interessi civili, poiché vi era stata rinuncia all'impugnazione da parte della stessa Pubblica Accusa ("*Non risulta che l'attribuzione della licenza alle compagnie europee sia avvenuta in spregio a norme interne nigeriane sulla scelta dei concessionari, quali aste, bandi o gare ... sul punto relativo alla titolarità di OPL 245, comunque, non esisteva né un accertamento definitivo della Autorità Giudiziaria nigeriana, né un verdetto o una pronuncia, comunque la si voglia qualificare, di una Autorità preposta alla libera concorrenza o alla gestione del patrimonio naturale del paese africano:*

¹²⁶ V. esame dott. Spadaro, stenotipia udienza 27.06.2024.

si trattava perciò di una situazione incerta che era interesse generale risolvere e definire ... in questa situazione, non si vede come sia possibile per la AG italiana, seppur *incidenter tantum*, giudicare la liceità dell'attribuzione a Malabu di OPL 245 e la legittimità di tutti gli atti negoziali che riguardano quel bene ... il reato per cui si procede è quello di corruzione ... occorre quindi accertare quale sia l'attività criminale corruttiva intervenuta prima o dopo le trattative culminate con l'Agreement dell'aprile 2011 ... l'accordo corruttivo ipotizzato sembrerebbe consistere nella promessa, da parte delle compagnie europee, del pagamento di governo e giudici nigeriani per giungere a una definizione transattiva nei confronti di Etete e quindi conseguire il giacimento per effetto del Resolution Agreement ... ancora una volta va ricordato, come la tesi di accusa - corruzione per giungere ad un accordo tra il governo ed Etete per acquisire l'agognato giacimento - possono essere controbilanciate dalla ipotesi che l'accordo fosse parte di un disegno politico di reciproca convenienza tra la Presidenza del paese africano e l'ex ministro Etete, portatore, a sua volta, degli interessi politici delle popolazioni del Sud del paese ... Manca in conclusione, una prova sicura e inoppugnabile che le tortuose vicende dei rapporti tra organi di governo nigeriano, autorità giudiziaria nigeriana e società Malabu, Eni e Shell, conclusesi con un accordo transattivo dai risvolti economici e politici disparati, racchiudano in sé un accordo corruttivo 'inglobato' nel più generale accordo conclusivo della controversia sui diritti di sfruttamento di OPL 245').

A proposito della "tunnellizzazione", in dibattimento è stato prodotto il verbale di un'udienza preliminare del 3.04.2024, attualmente in corso di svolgimento presso il GUP del Tribunale di Milano, da cui risulta che è di nuovo lo stesso dott. De Pasquale il Pubblico Ministero incaricato di sostenere l'accusa in uno stralcio del processo 'Eni Nigeria' attualmente pendente nei confronti del faccendiere nigeriano Aliyu Abubakar, al quale è contestato di aver distribuito 500 milioni di USD retrocessi a titolo corruttivo nell'ambito dell'operazione OPL245, circostanza nel frattempo ritenuta infondata da due sentenze passate in giudicato.

Anche in questo caso non risultano essere stati messi a disposizione della difesa gli elementi raccolti dal dott. Storari a proposito della inattendibilità di Vincenzo Armanna (Avv. Annichiarico: "*C'è la richiesta del giudizio ... le contestazioni sono le stesse del processo 'Eni-Nigeria' ... i difensori ... depositano sostanzialmente, gli atti del processo 'Eni-Nigeria', compresa la sentenza. Dall'altra parte non vengono prodotte dall'odierno imputato, che sta continuando a fare il Pubblico Ministero in quel processo, le documentazioni oggetto della imputazione odierna*"¹²⁷).

Sempre a riprova dell'atteggiamento protettivo mostrato dagli imputati verso "l'architrave" Armanna a discapito della sua manifesta inaffidabilità, il dott. Storari ha citato l'ulteriore calunnia di cui il dichiarante si sarebbe reso protagonista nei confronti dell'allora capo dell'ufficio legale di Eni, l'avvocato Massimo Mantovani, cui è stato contestato di aver ricevuto - per favorire Piero Amara - ingenti somme di denaro su un conto acceso presso la National Bank of Abu Dhabi ed intestato alla società "Taha Limited". Dalle indagini esperite era invece emerso che non solo gli

¹²⁷ V. Stenopia udienza 27.06.2024.

estratti conto prodotti per corroborare l'accusa erano falsi, ma anche che il conto corrente in questione era riconducibile allo stesso dichiarante.

Il dott. Storari, non più titolare del fascicolo n. 12333/2017, ha riferito di non sapere se le informazioni siano state in seguito messe a disposizione del Tribunale nel procedimento a carico del Mantovani: se così non fosse, vi sarebbe anche attualmente *“un costante atteggiamento di difesa”* nei confronti di Armanna¹²⁸.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'W' followed by a long horizontal stroke and a downward curve, located at the bottom right of the page.

Il trattamento sanzionatorio

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene di non poter ancorare la pena al minimo edittale, tenuto conto del numero delle condotte in contestazione, della loro oggettiva gravità, della rilevanza e delicatezza del ruolo istituzionale rivestito dagli imputati.


Né appare possibile operare dei distinguo tra il grado delle singole responsabilità in quanto, pur avendo recitato nella vicenda il dott. De Pasquale un ruolo indubbiamente dominante, la condivisione delle scelte ha finito tuttavia per cementare inevitabilmente entrambi in un unico destino processuale¹⁵⁷.

La P.B., da fissarsi in anni uno di reclusione, andrà ridotta a mesi otto di reclusione per le attenuanti generiche, di cui il dott. De Pasquale e il dott. Spadaro appaiono meritevoli in ragione della incensuratezza e del contegno tenuto in udienza.

Sussistono altresì le condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale delle pene inflitte, attesa la contenuta l'entità delle stesse e la possibilità di formulare una prognosi favorevole, essendovi ragionevolmente da aspettarsi per il futuro da parte degli imputati la cessazione di condotte illecite a fronte della negativa esperienza processuale subita e delle ulteriori conseguenze pregiudizievoli di altra natura che potrebbero loro derivare dal verdetto di condanna.

¹⁵⁶ V. dott. Tremolada, stenotipia udienza 18.01.2024.

¹⁵⁷ Nella propria memoria conclusiva, come si è detto, la Parte Civile ha sostenuto che la condotta ostruzionistica degli imputati sia stata influenzata anche da aspirazioni di carriera. Per il Procuratore Aggiunto De Pasquale la vittoria del processo avrebbe aumentato, al contempo, sia il prestigio personale che quello del III Dipartimento della Procura di Milano, specializzato in corruzione internazionale, da lui diretto. Per il dott. Spadaro, che all'epoca aveva presentato domanda per la Procura Europea, l'esito positivo processo Eni-Nigeria avrebbe costituito un importante biglietto da visita per accreditarsi presso un'Istituzione che si occupava di crimini economici.



Del resto, la notorietà delle vicende oggetto del presente processo renderà, di fatto, non riproducibile in altre sedi la riproposizione di moduli comportamentali non improntati al rispetto delle regole del giusto processo.
Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

De Pasquale Fabio e Spadaro Sergio Maria responsabili del reato loro ascritto e, concesse attenuanti generiche, li

CONDANNA

entrambi, alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e segg. e 175 c.p.,

Concede ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato di casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

Condanna, in solido tra loro, gli imputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – in qualità di Responsabile Civile - al risarcimento del danno cagionato alla costituita Parte Civile Gianfranco Falcioni, la cui liquidazione viene rimessa - per l'intero - al giudice civile.

Condanna altresì gli imputati e il Responsabile Civile, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla costituita Parte Civile, che si liquidano in euro 8.000,00 oltre accessori di legge.

Rigetta la richiesta di risarcimento del danno azionata nei confronti del Ministero della Giustizia.

Visto l'art. 544, co. 3 c.p.p.,

riserva in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Brescia l'8.10.2024.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Brescia, 19. 11. 2024

IL FUNZIONARIO U.P.P.
Dott.ssa Gloria Minuzzi

Il Presidente estensore
Roberto Spanò